

*Approfondimento redatto da Angela Persano, Head of Finance and Controlling in Compendium.*

## **Forma giuridica dell'azienda: una decisione che può determinare il successo dell'attività economica.**

Intraprendere un'attività economica richiede **scelte precise sulla forma giuridica** da assumere, ossia la tipologia giuridica del soggetto cui farà capo l'attività e le norme ad essa conseguenti.

È una decisione fondamentale che potrebbe anche determinare il successo o meno della stessa attività.

Il **Codice civile (art. 2082 c.c.) non disciplina la figura dell'impresa**, bensì quella dell'imprenditore che è strettamente collegata alla prima. *“E' imprenditore colui che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”*.

Affinché si possa parlare di impresa è necessario che l'attività svolta sia un'attività economica. Di conseguenza, l'esercizio di un'attività non economica, non costituisce mai impresa, neppure se l'attività è svolta in modo professionale ed organizzato.

Imprenditore è colui che svolge un'attività economica professionale. Questo significa che tutte le attività occasionali, non costituiscono impresa neppure se sono economiche e richiedono un'organizzazione per poter essere svolte. Un'attività si considera professionale quando essa è svolta in modo costante e normale. Non è necessario, invece, che l'attività sia esclusiva, né che essa abbia una certa durata.

L'esistenza di una organizzazione non è di per sé sufficiente per parlare di impresa. Infatti, anche alcune forme di lavoro autonomo richiedono una forma elementare di organizzazione.

Quindi, affinché si possa parlare di impresa, l'organizzazione deve assumere **determinati caratteri**.

E' importante quindi valutare **chi svolgerà l'attività, come si intende tutelare il proprio patrimonio, e il grado di flessibilità in merito al profilo organizzativo scelto**.

In particolare, è necessario analizzare:

- le caratteristiche di ogni **specifica forma giuridica possibile**, tenendo presente le disposizioni di legge;
- le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale, considerando anche la probabile **dimensione che assumerà l'impresa** nei suoi primi anni di vita (in qualsiasi momento è comunque possibile cambiare forma giuridica);
- la convenienza fiscale, nonché l'ammontare complessivo dei **costi di costituzione e dei costi di gestione annuale**: l'ammontare complessivo aumenta col crescere della complessità della forma giuridica;
- l'effettivo **grado di rischio** legato all'attività imprenditoriale, esaminando soprattutto la diversa la responsabilità patrimoniale;
- il numero di persone che saranno coinvolte nel progetto imprenditoriale.

## Valutazioni di opportunità nella scelta della forma giuridica

La forma giuridica è un'organizzazione che è costituita per condurre affari. Tuttavia, il tipo di forma giuridica che si sceglie per la propria attività determina come l'azienda verrà **tassata e strutturata**.

Per definizione, un'impresa individuale dovrà essere di proprietà e gestita da un unico proprietario. Ma, se il tipo di forma giuridica è una società di capitali o di azioni, significa che avremo, invece, due o più proprietari.

### **Responsabilità personale dei soci**

Se si prevede l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di avviare l'impresa. Se si pensa di seguire da vicino l'attività si può ad esempio optare per una società di persone o un'impresa individuale, pur sapendo che tali forme giuridiche presentano generalmente una composizione di persone coinvolte piuttosto limitata.

### **Patrimonio personale dei soci**

Se si dispone di un cospicuo patrimonio non si avrà sicuramente convenienza a costituire una società di persone con soci che non sono titolari di beni poiché in caso di insolvenza si rischierebbe di rispondere anche per gli altri soci.

### **Attività svolta e redditi personali**

Disponendo di elevati redditi personali si avrà la convenienza a costituire una società di capitali; se si opta invece per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile.

### **Capitale per la costituzione e capitale investito**

Spesso la misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società può rappresentare un elemento che ostacola l'avvio della nuova attività così come il capitale investito; infatti, in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa.

### **Quota di partecipazione**

Un consistente investimento in una società di persone è da effettuarsi solo se si può svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. Infatti, l'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società (e agli utili realizzati), risulterebbe rischioso dato che ci si deve assumere una responsabilità illimitata e solidale.

### **Trasferibilità della quota**

La possibilità di trasferire la propria quota di partecipazione anche in sede di successione (insieme alle relative formalità e oneri) sono elementi da tenere in considerazione. Si può infatti dire che a livello generale il trasferimento di azioni e di quote di S.r.l. appare più semplice del trasferimento delle quote di società di persone (in queste società, infatti, a causa della responsabilità illimitata e solidale, l'identità personale dei soci ha un ruolo molto importante tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse modalità previste in fase di costituzione).

### **Sistema di tassazione**

Il sistema di tassazione varia in base alla tipologia societaria.

**Una delle più ricorrenti forme giuridiche adottate per iniziare la propria attività è quella della ditta individuale, soprattutto quando non vi è la presenza di ulteriori soci.**

Svolgere un'attività commerciale come ditta consente di risparmiare rispetto a una società. Questo perché gli adempimenti iniziali e le tasse di una ditta individuale sono minori. Tuttavia, questa forma di impresa non consente di coinvolgere altri soci. Inoltre, il titolare risponde personalmente dei debiti nel caso in cui l'attività non abbia successo.

Se l'attività è complessa o è particolarmente rischiosa conviene quindi scegliere la forma della società a responsabilità limitata. In questo modo, il titolare non sarà responsabile dei debiti dell'impresa e sarà possibile far partecipare più soci al

progetto.

### **Ditta Individuale**

E' la forma giuridica più semplice d'Impresa e la più economica che fa capo ad un solo titolare - cioè l'imprenditore - che ne risulta essere l'unico responsabile. Per la nascita di una ditta individuale non sono richiesti particolari adempimenti né si richiede un capitale iniziale da investire.

E' quindi piuttosto facile da avviare, sarà necessario solo iscriversi alla camera di commercio.

Non è prevista nessuna formalità aziendale o requisiti burocratici, come verbali di riunione, statuto, ecc.

È possibile detrarre la maggior parte delle perdite aziendali sulla dichiarazione dei redditi personale.

Di contro, in quanto unico proprietario, si è personalmente responsabile di tutti i debiti e le responsabilità dell'attività.

Non esiste una vera separazione tra l'imprenditore e l'attività, quindi è più difficile ottenere un prestito aziendale e raccogliere fondi.

### **Impresa familiare**

E' il caso in cui l'Imprenditore si avvale anche dell'aiuto dei propri familiari. Oltre al titolare possono partecipare anche il coniuge e i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. La costituzione di una Impresa familiare necessita del supporto di un notaio.

## **Società di Persone e società di Capitali**

I due principali tipi di società sono i seguenti:

- Società di persone
- Società di capitali

La più importante differenza tra le due tipologie di società è la personalità giuridica, che ha una diretta ricaduta sulle obbligazioni a cui devono sottostare i soci.

Le società di persone non hanno personalità giuridica: questo significa che i soci rispondono anche delle obbligazioni della società.

Le società di persone hanno una tassazione basata sulla partecipazione all'utile (la cosiddetta tassazione per trasparenza) e scontano solo l'IRAP. Uno dei vantaggi delle società di persone è che hanno costi di gestione e di avvio ridotti rispetto alle

società di capitali. Sono previsti contributi INPS fissi dovuti da ogni socio “lavoratore”.

Generalmente questo tipo di società è quella maggiormente utilizzata per attività artigiane e piccole attività commerciali, come bar, piccoli ristoranti, negozi al dettaglio, ecc.

### **Società di Persone (SAS - SNC - Società Semplice)**

#### **SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - “SAS”:**

una possibile forma giuridica per un’iniziativa imprenditoriale è quella della costituzione di una “SAS” - Società in Accomandita Semplice, il cui numero di Soci è ristretto e anche il capitale non è particolarmente elevato.

Ci deve essere almeno un socio che è amministratore della società (accomandatario) con responsabilità illimitata e solidale, e almeno un socio (accomandante) che risponde solo per il capitale immesso nella società stessa.

La costituzione di una S.A.S. deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Resta a cura del notaio l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di riferimento. Nella “SAS” convivono due categorie di soci che il notaio indicherà nell’atto costitutivo: soci accomandatari, ai quali spetta la rappresentanza della Società, e i soci accomandanti.

#### **SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - “SNC”:**

nasce quando 2 o più persone sono interessate all’attività imprenditoriale e ripartiscono in modo uguale responsabilità e compiti.

Tutti i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Questo significa che il creditore è tenuto a chiedere prima il pagamento alla società e, solo nel caso in cui questa non possa pagare, potrà agire contro i soci, che saranno tutti responsabili.

Ai fini della costituzione di una Società in Nome Collettivo occorre la stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata con espressa indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della Società. L’adempimento di iscrizione nel Registro delle Imprese si eseguirà entro 30 giorni dalla costituzione, a cura del notaio.

**Società Semplice (S.s.):** la società è regolata dagli articoli 2251 e ss. del codice civile. Attenzione però, una società semplice non può svolgere attività commerciale.

### **Società di Capitale (SRL - SRL Unipersonale - SPA)**

Le società di capitali hanno personalità giuridica, e questo comporta che delle obbligazioni della società risponda solo la società e non i soci (salvo le eccezioni previste dalla legge).

Le società di capitali permettono di separare i patrimoni dei singoli soci dal patrimonio della società stessa.

Le società di capitali hanno una tassazione fissa IRES (24%), e scontano anche l'IRAP.

Sia i soci "lavoratori" che gli amministratori sono obbligati a versare i contributi INPS con il compenso.

Per costituire una società di capitali è necessario, ovviamente, un capitale iniziale. È comunque possibile costituire una società di capitali anche con un unico socio. Proprio per un maggior numero di adempimenti e maggiore correttezza richiesta nella gestione contabile, le società di capitali presentano costi di avvio e di gestione piuttosto elevati.

### **SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - "SRL":**

è uno dei modelli più semplici e più diffusi tra le Società di Capitali. La responsabilità è limitata al capitale versato dai Soci i quali rispondono dei debiti della Società solamente nel limite del capitale sociale che hanno conferito. La costituzione delle società di capitali - il cui capitale sociale minimo deve essere di almeno €. 10.000 - avviene davanti ad un notaio attraverso un atto pubblico (atto costitutivo e statuto). Entro 30 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo, la Società deve essere registrata presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio del territorio di riferimento.

Un nuovo modello societario è quello della Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.). La particolarità è che presenta costi ridotti in fase di costituzione e offre la possibilità di versare anche solo un euro di capitale.

### **SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - "UNIPERSONALE":**

le regole sono le medesime di quelle previste per la "SRL" ordinaria adattate alla unipersonalità della Società. Sotto questa forma, l'unico socio limita il rischio patrimoniale solo a quanto conferito e potrà controllare la Società in maniera completa senza interferenze di altri soci. L'atto costitutivo di una Srl unipersonale deve essere redatto per atto pubblico da un notaio che lo deposita entro 20 giorni presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

## **SOCIETÀ PER AZIONI - “SPA”:**

la Società deve costituirsi necessariamente mediante atto pubblico.

In particolare, le società per azioni (S.p.a.) si prestano per enti caratterizzati da investimenti di una certa importanza. I costi sono elevati ed è necessaria la presenza di un organo di controllo, generalmente il collegio sindacale. Per questo motivo non sono molto comuni tra le attività economiche di piccole-medie dimensioni.

Praticamente si tratta di una forma giuridica legale indipendente che esiste separatamente dai proprietari dell'azienda.

I proprietari (azionisti) non hanno alcuna responsabilità personale per i debiti e le responsabilità dell'azienda.

Le società S.p.A. hanno diritto a detrazioni fiscali superiori a qualsiasi altro tipo di attività.

Il capitale sociale deve essere versato interamente ed è superiore a qualsiasi altra forma giuridica

Le società S.p.A. subiscono una doppia tassazione: la società paga le tasse sulla dichiarazione dei redditi delle società; quindi, gli azionisti pagano le tasse sui dividendi e sulle loro dichiarazioni dei redditi personali.

I proprietari non possono detrarre le perdite commerciali sulle loro dichiarazioni dei redditi personali.

Ci sono molte formalità che le società devono soddisfare, come tenere riunioni del consiglio di amministrazione e degli azionisti, tenere verbali delle riunioni e creare statuti.

La maggior parte delle piccole imprese passa a S.p.A. quando decide come strutturare la propria attività, ma può essere una buona scelta man mano che l'azienda cresce e si genera il bisogno di avere più protezioni legali.

Il più grande vantaggio di una S.p.A. è la responsabilità limitata. Se qualcuno fa causa all'azienda, si limitano a prendere i beni aziendali per coprire il giudizio e quindi non possono toccare altri beni personali dei soci.

## **Protezione legale, trattamento fiscale e requisiti burocratici: i fattori per determinare la migliore forma giuridica.**

Per scegliere la migliore forma giuridica per intraprendere la propria attività occorre in sintesi considerare i seguenti fattori: protezione legale, trattamento fiscale e requisiti burocratici.

Le società di capitali proteggono sulle responsabilità personali dei soci; quindi, le

altre forme giuridiche espongono l'imprenditore a un maggior rischio legale se qualcuno fa causa all'attività. Ma la tassazione è semplice in caso di ditta individuale S.n.c. e S.a.s. e meno documentazione contabile da gestire. Ciò significa più tempo per dedicarsi alla gestione dell'attività.

Se l'azienda si trova in un settore più complesso e attaccabile, d'altra parte, come servizi su siti internet aziendali, servizi alle imprese o servizi professionali, questo è un motivo valido per creare una S.r.l. o una S.p.A. fin dall'inizio.

**La scelta della forma giuridica aziendale è quindi strategica:** la struttura scelta può influire sul modo in cui le persone percepiscono l'attività e, cosa più importante, ha un grande impatto sulla esposizione legale e sulle proprie finanze.

Le ditte individuali e le società in nome collettivo si rivelano buone forme giuridiche "di avviamento", e man mano che l'attività cresce e genera più entrate, si potrebbe prendere in considerazione la trasformazione in S.r.l. o S.p.A.

**Quindi non esiste una scelta di forma giuridica migliore per tutte le imprese.**

Bisogna sempre capire quale è la situazione personale, il contesto in cui si inserirà la società, il volume affari presunto, il prodotto commercializzato. Non esiste una forma societaria migliore dell'altra, perché tutto dipende dalle proprie ambizioni e risorse finanziarie. Certamente è bene chiedersi se si vuol lavorare da soli o con dei soci, se si è disposti a rischiare il proprio patrimonio personale, se è necessaria una forma societaria più complessa e strutturata, o più semplice.

Una scelta ponderata presuppone sempre un'attenta valutazione della propria situazione personale, del volume d'affari presunto, del prodotto commercializzato e del contesto in cui la società si inserirà.